

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

Roma, 18 febbraio 2015

Prot. 2015.004098/RF/am

Alla cortese attenzione di:

- Iscritti al Fondo Pegaso
- Parti istitutive
- Delegati all’Assemblea di Pegaso
- Aziende associate
 - Direzioni del personale
 - RSU aziendali

Circolare 1/2015 – Pegaso ad ali spiegate nel 2014

In premessa, ci scusiamo se questa circolare esce con in ritardo rispetto agli anni precedenti, ciò avviene per rendere conto anche delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, fra le quali una tassazione retroattiva sull’anno 2014 che ha avuto un impatto sul rendimento di gennaio 2015.

Per il terzo anno consecutivo, i rendimenti di tutti i comparti di Pegaso sono risultati positivi e danno ragione a coloro che hanno creduto sin dall’inizio nella scelta di aderire a Pegaso: il comparto Bilanciato, che raccoglie il 79% degli iscritti e l’84% del patrimonio, ha avuto un ottimo anno, raggiungendo un rendimento cumulato da inizio gestione (agosto 2002) pari a **75,97%** (rendimento annualizzato pari a **4,66%**).

Come abbiamo ricordato anche negli anni precedenti, la corretta valutazione dell’andamento di un fondo pensione deve essere fatta su un corretto orizzonte temporale (almeno 10 anni). In una tale prospettiva vanno collocati anche gli anni difficili, come ad esempio il 2008. Per converso, sarebbe facile enfatizzare risultati come il rendimento degli ultimi 3 anni (**+8,45%** annuo nel Bilanciato, **+9,89%** annuo nel comparto Dinamico e **+2,38%** nel comparto Garantito), ma non svolgeremmo correttamente il nostro ruolo di comunicazione previdenziale.

Riteniamo anche opportuno eliminare il riferimento alla rivalutazione netta del Tfr (salvo che per il comparto Garantito), che su un orizzonte temporale congruo non può costituire un elemento di raffronto significativo (da inizio gestione questo parametro ha avuto un rendimento cumulato pari a **35,73%** e un rendimento annualizzato pari a **2,49%**).

I risultati 2014 in dettaglio

Come detto in apertura, nel 2014 tutti i comparti hanno chiuso con segno positivo con performance nette rispettivamente pari a 8,16% per il Bilanciato (4° migliore anno sui 12 della storia del comparto), 10,80% per il Dinamico (2° migliore anno sugli 8 della storia del comparto) e 1,43% per il Garantito.

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

Il comparto Bilanciato presenta un rendimento annualizzato a 5 anni superiore al 6%, mentre sul medesimo orizzonte temporale il comparto Dinamico presenta un rendimento annualizzato superiore al 7% e il comparto Garantito pari a 1,67%.

Il comparto Garantito chiude il secondo anno della nuova convenzione con un rendimento pari a 1,43%, superiore al suo parametro di riferimento, la rivalutazione netta del Tfr (1,33%). Complessivamente nel biennio 2013-2014 il comparto ha avuto un rendimento netto complessivo pari a 3,51% rispetto al 3,06% della rivalutazione netta del Tfr. Si ricorda che la nuova convenzione con i gestori prevede una garanzia di restituzione del capitale e il consolidamento dei risultati conseguiti a fine anno. Quindi le posizioni degli iscritti rivalutate con i rendimenti del 2014 costituiranno la base del nuovo capitale garantito.

Si riportano di seguito i rendimenti netti annuali dei comparti dalla loro nascita (sono esclusi i rendimenti conseguiti su frazioni di anno così come richiede la Covip per la Nota Informativa):

	Pegaso		
	Bilanciato	Dinamico	Garantito
2003	6,78%	n.d.	n.d.
2004	5,24%	n.d.	n.d.
2005	8,96%	n.d.	n.d.
2006	3,28%	n.d.	n.d.
2007	1,81%	1,10%	n.d.
2008	-7,44%	-17,21%	4,03%
2009	9,12%	10,97%	2,38%
2010	4,83%	7,79%	0,75%
2011	1,39%	-1,47%	0,47%
2012	9,44%	8,31%	3,68%
2013	7,77%	10,57%	2,05%
2014	8,16%	10,80%	1,43%
3 anni	8,45%	9,89%	2,38%
5 anni	6,28%	7,10%	1,67%
10 anni	4,61%	n.d.	n.d.

Per quanto riguarda i rendimenti, ulteriori informazioni verranno fornite con la Comunicazione Periodica 2014 che sarà inviata entro la fine di marzo 2015, mentre per la gestione finanziaria del fondo pensione si rinvia alla newsletter in preparazione che sarà pubblicata entro fine febbraio.

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

La Legge di Stabilità 2015 (L. 190 del 23 dicembre 2014)

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto una serie di novità rilevanti di interesse per gli iscritti ai fondi pensione (l'estratto è riportato nell'allegato alla presente circolare):

- conferma del Bonus Renzi per i redditi 2014?;
- possibilità di ricevere in busta paga il Tfr maturando nel periodo compreso fra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018;
- innalzamento dell'imposizione fiscale sui rendimenti dei fondi pensione, con effetto retro attivo sull'anno 2014;
- innalzamento dell'imposizione fiscale sulla rivalutazione del Tfr dall'11% al 17% a partire dal 1° gennaio 2015.

Bonus Renzi

La conferma di tale credito d'imposta, il c.d. “Bonus Renzi” (pari a 960 euro annui lordi per i redditi compresi fra 8mila e 24mila euro e decrescente fra 24mila e 26mila euro) ha impatto sulla convenienza dei versamenti alla previdenza complementare; si rinvia a una successiva apposita Circolare per gli approfondimenti necessari.

Tfr in busta paga

Con riferimento al Tfr in busta paga (co. 26-33 dell'articolo unico), è previsto che tutti i lavoratori (compresi quelli che versano parzialmente o integralmente il Tfr a un fondo pensione) potranno richiedere, su base volontaria ma con previsione di irrevocabilità sino al 30 giugno 2018, il versamento delle quote di Tfr maturando con decorrenza dal 1° marzo 2015 con cadenza mensile.

Tali importi sarà assoggettato a tassazione ordinaria Irpef. La maggiore tassazione non avrà tuttavia effetto sul cd. “Bonus Renzi”.

La misura del Tfr in busta paga si applicherà soltanto ai lavoratori assunti da almeno 6 mesi

Per chiarire gli aspetti applicativi di tale misura sarà emanato un apposito Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM d'ora in poi) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità (30 gennaio 2015).

Al momento vi è stata la notizia che il DPCM è all'attenzione del Consiglio di Stato, che dovrà esprimere il suo parere prima di poter procedere all'emanazione del decreto.

Sarà data ampia evidenza informativa non appena saranno chiare le regole applicative del provvedimento, in assenza del quale non è possibile esprimere la volontà di avere il Tfr in busta paga.

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

Innalzamento della tassazione sui rendimenti dei fondi pensione

Retroattivamente, dal 1° gennaio 2014, l’aliquota di tassazione sui rendimenti dei fondi passa dall’11% al 20%, sebbene per tutti i titoli di stato italiani e quelli di stati appartenenti alla white list¹ venga mantenuta la tassazione al 12,50%, attraverso un abbattimento della base imponibile, rendendo così l’aliquota effettiva dipendente dal peso dei titoli di stato nei diversi comparti.

Affinché l’incremento di imposta non riguardi anche i rendimenti già inclusi nelle posizioni oggetto di riscatto nel corso del 2014, è stato previsto che *“la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 622, è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014”* (co. 624).

É stato infine introdotto un credito di imposta che permetterà di ridurre l’aliquota dal 20% all’11%, qualora siano privilegiate attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Tale credito ha un limite di 80 milioni di euro annui per tutti i soggetti richiedenti (co. 91-94).

In data 9 gennaio 2015 la Covip ha emanato una Circolare, nella quale ha chiarito che: *“In ragione di quanto sopra e nell’invarianza dell’onere tributario e delle relative scadenze di pagamento, si ritiene che, per le forme pensionistiche complementari che adottano il sistema di valorizzazione in quote e che ne determinano il valore al netto delle imposte, la quota di fine anno tenga conto della disciplina fiscale previgente. Le nuove disposizioni andranno invece senz’altro applicate a partire dal 1° gennaio 2015 e, in tale ambito, le somme dovute per l’incremento di tassazione dei rendimenti del 2014 saranno pertanto imputate al patrimonio del fondo con la prima valorizzazione dell’anno. Per la maggior parte degli operatori, la prima scadenza rilevante a tale fine é quella dell’ultimo giorno del mese di gennaio, tempo entro il quale potranno essere intervenuti i chiarimenti volti a superare le incertezze interpretative e risolti i profili operativi”*.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate che ha permesso di calcolare correttamente l’imposta addizionale dovuta per l’anno 2014 è stata emanata in data 13 febbraio 2015 e ciò ha permesso di calcolare il valore quota in data 16 febbraio 2015.

Tale ritardo, indipendente dalla volontà del Fondo pensione ed esplicitamente ammesso dall’Autorità di Vigilanza, potrà determinare un lieve ritardo nel pagamento delle prestazioni e delle anticipazioni disinvestite con valore quota gennaio 2015.

I rendimenti per il mese di gennaio 2015 al netto di tale imposta sostitutiva sono stati pari a **1,36%** nel comparto Bilanciato, **1,72%** nel comparto Dinamico e **0,40%** nel comparto Garantito.

¹ La "white list" comprende gli Stati e territori collaborativi in materia tributaria. In questa categoria, come indicato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013, rientrano “quelli inclusi nella lista di cui all’articolo 168-bis, comma 1, del TUIR, nonché quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa”.



Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

L’impatto della maggiore imposizione nel comparto Bilanciato è stato pari a una riduzione del rendimento netto pari a **0,48%** (3.120.557,72 euro), nel comparto Dinamico tale riduzione del rendimento netto è stata pari a **0,74%** (451.804,62 euro) e nel comparto Garantito pari a **0,01%** (3.916,10 euro).

La nuova tassazione sui rendimenti evidenzia quindi un aggravio dell’imposizione per i comparti Bilanciato e Dinamico, mentre sembra incidere in modo molto contenuto sul comparto Garantito, in ragione della forte presenza di titoli di stato.

Con le novità legislative appena illustrate, la convenienza del versamento al fondo pensione non si è modificata in ragione dell’innalzamento dell’aliquota di tassazione della rivalutazione del Tfr (17%) e di quella sul risparmio ordinario (26% con un abbattimento analogo sui rendimenti dei titoli di stato).

Anche su tale tema si ritornerà con specifici approfondimenti.

Il Presidente
Rina Fabianelli

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

Estratto LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). (14G00203) (GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99)

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015, ad eccezione della disposizione di cui al comma 16 che entra in vigore il 01/7/2015, delle disposizioni di cui ai commi 281, 282, 283, 396, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 487, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 che entrano in vigore il 29/12/2014, del comma 503 che entra in vigore il 29/12/2014 e dei commi 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699 e 700 che entrano in vigore il 30/12/2014.**

Art. 1

Bonus Renzi (co. 12)

12. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

- 1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro;
- 2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».

Tfr in busta paga (co. 26-33)

26. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:

«756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»;

b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis».

27. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo.

28. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

29. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 32 pari a

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

30. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 32 e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

31. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 30, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 32, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

32. È istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 30 per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 29, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.

33. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 26 a 34, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Credito di imposta per investimento in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (co. 91-94)

91. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

92. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 di tale decreto applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 91 del presente articolo. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 del presente articolo. Al

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

93. Con il decreto di cui al comma 91 sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 94 e del relativo monitoraggio.

94. Per l'attuazione dei commi da 91 a 93 e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Innalzamento dell'aliquota della tassazione sui rendimenti dei fondi pensione (co. 621-624)

621. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

622. I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal medesimo articolo 17, comma 1, come modificato dal comma 621 del presente articolo.

623. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «17 per cento».

624. Le disposizioni di cui ai commi 621 e 622 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota stabilita dalla disposizione di cui al comma 621 del presente articolo e la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 622, è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.